

## Valutazione del rischio stress da lavoro correlato

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Revisione Maggio 2019



**R.S.P.P.**  
**Prof. Vincenzo Argenti**

---

**Medico competente**  
**Dott. Pasquale Carducci**

---

**R.L.S**  
**Prof. Franco Coppoli**

---

**Dirigente Scolastico**  
**Prof.<sup>ssa</sup> Cinzia Fabrizi**

---

## STRESS DA LAVORO CORRELATO

Articolo 28 del decreto legislativo D.Lgs 81/08

(la legge 27-2-2009 n° 14 prorogava al 16-5-2009 l'entrata in vigore delle disposizioni, successivamente il D.Lgs 106/09 introduceva il comma 1- bis all'articolo 28 "La valutazione dello stress ... è effettuata .... Secondo le indicazioni elaborata dalla commissione consultiva permanente ... e il relativo obbligo decorre .... a far data dal 1° agosto 2010". A sua volta la commissione nella circolare 23692 spostava l'inizio della valutazione al 31-12-2010 con obbligo della individuazione del termine finale per l'espletamento delle operazioni stesse)

La valutazione del rischio stress da lavoro correlato, come tutti i rischi, passa attraverso le seguenti fasi:

1. Individuazione dei fattori di rischio che la letteratura associa allo stress (fattori oggettivi) e che devono essere reperiti per gli ultimi 3 anni.
  - a. Indice degli infortuni
  - b. Assenze per malattia (escludendo maternità, allattamento e congedo matrimoniale)
  - c. Assenze dal lavoro
  - d. Ferie non godute
  - e. Trasferimenti interni richiesti dal personale
  - f. Rotazione del personale
  - g. Procedimenti e sanzioni disciplinari
  - h. Richieste di visita al medico competente
  - i. Distanze giudiziarie per licenziamento o cambio mansione
  - j. Ritardi
  - k. Ambienti di lavoro e attrezzature
  - l. Carichi e ritmi di lavoro
  - m. Evoluzione e sviluppo della carriera
  - n. Orario di lavoro e turni
2. Analisi degli indicatori attraverso liste di controllo che permettono la pesatura del rischio, la pesatura **deve avvenire per gruppi omogenei**. Le indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio dovranno essere quelle indicate dalla circolare 23692 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali .
  - a. L'individuazione dei gruppi omogenei deve essere effettuata dal gruppo di lavoro all'uopo nominata dal datore di lavoro, essa è normalmente costituita da:
    - Datore di lavoro
    - RSPP
    - RLS
    - MEDICO COMPETENTE (se nominato)
    - DIRETTORE DEL PERSONALE e/o AMMINISTRATIVO
    - RESPONSABILE DELLA QUALITÀ

- b. Normalmente i gruppi omogenei sono i seguenti:
- Gruppo A:Dirigenti (escluso il datore di lavoro) quali: Direttore Amministrativo, vicepresidente, responsabile del plesso o unità staccata)
  - Gruppo B: Docenti sia a tempo indeterminato che annuali
  - Gruppo C : Assistenti tecnici e assimilati
  - Gruppo D: Assistenti amministrativi e assimilati
  - Gruppo E : Collaboratori scolastici e assimilati
3. A seguito della valutazione del rischio, attraverso indicatori e punteggi e per ogni gruppo omogeneo, vengono ad individuarsi 3 fasce o livelli:
- a. LIVELLO DI RICHIO BASSO (nel nostro caso punteggi da 0 a 17)
  - b. LIVELLO DI RISCHIO MEDIO
  - c. LIVELLO DI RICHIO ALTO
4. A secondo dell'appartenenza ad uno dei livelli precedenti devono essere prese in considerazione i seguenti interventi:
- a. Se si evidenzia un livello di **rischio basso**, non occorre effettuare nessuna altra operazione, salvo che riprogrammare una verifica periodica con cadenza **biennale**.
  - b. Se si evidenzia un livello di **rischio medio**, occorre definire una serie di azioni correttive-migliorative quali: misure tecniche ( potenziamento degli organismi tecnologici, miglioramento delle attrezzature); misure organizzative ( orario lavoro, alternanza mansioni); misure procedurali (nuove procedure di lavoro); misure ergonomiche (progettazione ergonomica degli ambienti di lavoro); misure relazionali ( miglioramento della comunicazione interna, riunioni). L'efficacia delle azioni correttive deve essere verificata dopo 1 anno. Se le misura riportano il livello di rischio a basso allora andrà riprogrammata una verifica a cadenza biennale. Se invece dalla verifica emerge una persistenza di rischio non basso allo occorrerà procedere immediatamente ad attivare quello che si chiama fase 2, ossia una valutazione approfondita.
  - c. Se si evidenzia un livello di **rischio alto**, occorre attivare la valutazione approfondita, che avverrà sempre per gruppo omogeneo. La valutazione ora diventa soggettiva ed essa può avvenire attraverso:
    - Questionari anonimi
    - Focus group
    - Interviste semi-strutturate

a secondo dell'esito della valutazione approfondita devo essere effettuati una serie interventi mirati, la cui efficacia deve essere individuata a distanza di 1 anno. Non è da escludere in questa fase, se non già fatto, la nomina del medico competente.



**ITT** ISTITUTO  
TECNICO  
TECNOLOGICO  
Allievi - Sangallo



Ministero della Pubblica Istruzione  
dell'Università e della Ricerca

05100 Terni  
Via C. Battisti 131  
T 0744 61241  
F 0744 300244

info.itisterni@gmail.com  
TRTF030002@istruzione.it  
TRTF030002@pec.istruzione.it

CF 91066520551  
Codice IPA: listig  
Codice univoco: UFAQSOJ

## COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

- a. Informare i lavoratori, (art. 37 D.Lgs 81/08) allo scopo di divulgare e migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro correlato. Soprattutto il lavoratore deve capire che le valutazioni devono essere periodicamente monitorate, in quanto lo stress non dipende solo dalle infrastrutture, macchinari ecc. bensì dalle persone, dai rapporti tra le persone che sono mutevoli sia perché possono cambiare le persone sia perché possono modificarsi i loro atteggiamenti. **Il lavoratore deve essere altresì consapevole che si va ad affrontare solo lo stress correlato con il lavoro, e non stress personali dovuti a cause estranee all'ambiente lavorativo. Per i docenti sarebbe opportuno parlare anche del burn-out.**
- b. Formazione specifica dei lavoratori quali il R.S.P.P (art. 37 comma 7, D.Lgs 81/08)
- c. Formazione specifica per il rappresentante dei lavoratori (art. 37 comma 10, D.Lgs 81/08)
- d. Aggiornamento del DVR secondo i seguenti punti:
  - Le azioni di sensibilizzazione e di informazione attuate
  - L'analisi della documentazione presa in considerazione
  - I metodi e i riferimenti sulle cui basi si è avviata la valutazione dello stress da lavoro correlato
  - L'eventuale programma delle misure di prevenzione messe in atto
  - L'eventuale sorveglianza sanitaria
  - Il piano di monitoraggio o follow-up con le relative tempistiche

**Si allegano tutte le schede di valutazione**